



*Città di Chioggia* Città d'arte

## DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

### N. 99 IN SEDUTA DEL 25/8/2015

<b>OGGETTO</b>	<i>PERMESSO DI COSTRUIRE IN DEROGA CON PROCEDURA DI CUI ALL'ART. 3 DELLA L.R. 55/12 PER AMPLIAMENTO IMPIANTO PRODUTTIVO PER LA LAVORAZIONE, LA CONSERVAZIONE E LA COMMERCIALIZZAZIONE DI PRODOTTI ITTICI</i>
----------------	--

Nell'anno duemilaquindici addì 25 del mese di agosto alle ore 20:30 nella Residenza Municipale, si è riunito il Consiglio Comunale. Eseguito l'appello risulta:

			Presente	Assente
1	Casson Giuseppe	Sindaco		X
2	Penzo Matteo	Presidente	X	
3	Fornaro Dario	Vice Presidente		X
4	Bullo Claudio	Vice Presidente	X	
5	Gibin Fabiano	Consigliere Comunale	X	
6	Mantovan Brunetto	Consigliere Comunale	X	
7	Tiozzo Fasiolo Daniel	Consigliere Comunale		X
8	Boscolo Bisto Mauro	Consigliere Comunale	X	
9	Montanariello Jonatan	Consigliere Comunale	X	
10	Boscolo Alessandro	Consigliere Comunale	X	
11	Pizzo Roberto	Consigliere Comunale	X	
12	Boscolo Papo Christian	Consigliere Comunale		X
13	Tiozzo Compini Romina	Consigliere Comunale	X	
14	Zanni Domenico	Consigliere Comunale	X	
15	Dolfin Marco	Consigliere Comunale	X	
16	Ravagnan Andrea	Consigliere Comunale	X	
17	Voltolina Andrea	Consigliere Comunale	X	
18	Lanza Marco	Consigliere Comunale	X	
19	Scarpa Gianfranco	Consigliere Comunale	X	
20	Boscolo Cappon Marcellino	Consigliere Comunale	X	
21	Tiozzo Brasiola Daniele	Consigliere Comunale	X	
22	Boscolo Capon Beniamino	Consigliere Comunale	X	
23	Guarnieri Fortunato	Consigliere Comunale		X
24	Malaspina Massimiliano	Consigliere Comunale		X
25	Boscolo Gilberto	Consigliere Comunale		X

Partecipa alla seduta il dott. Cavallari Maria Cristina Segretario del Comune

Il Sig. Penzo Matteo nella sua qualità di Presidente, assunta la presidenza e riconosciuta la validità della adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita i convenuti a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

### PREMESSO CHE

1. il D.P.R. 160/2010 detta una disciplina volta allo snellimento delle procedure relative agli impianti produttivi. In particolare gli art. 7 e 8 dello stesso disciplinano i relativi procedimenti amministrativi, a secondo che gli interventi proposti comportino o meno variazione dello strumento urbanistico;
2. a livello regionale, l'applicazione della procedura dello Sportello Unico per le Attività Produttive risulta ora disciplinata dalla L.R. 31 dicembre 2012, n. 55 ("Procedure urbanistiche semplificate di sportello unico per le attività produttive e disposizioni in materia urbanistica, di edilizia residenziale pubblica, di mobilità, di noleggjo con conducente e di commercio itinerante");
3. la suddetta legge regionale, classifica gli interventi ammissibili in tre distinte tipologie:
  - interventi di edilizia produttiva che non configurano variante allo strumento urbanistico generale (art. 2);
  - interventi di edilizia produttiva realizzabili in deroga allo strumento urbanistico generale (art. 3);
  - interventi di edilizia produttiva in variante allo strumento urbanistico generale (art. 4);
4. con l'istanza presentata in data 29/11/2013 prot. 53511, la ditta Pesca-Mar s.a.s. di Marco Ballarin & C., con sede in Chioggia (Ve), località Valli S.S. Romea km 92+630, rappresentata legalmente da Ballarin Marco, in qualità di proprietaria dell'impianto produttivo di tipo industriale/artigianale dedito alla lavorazione, conservazione e commercializzazione di prodotti ittici con sede in Chioggia (Ve), località Valli S.S. Romea km 92+630, ha chiesto ai sensi dell'articolo 3 della Legge Regionale 55/2012, il rilascio di permesso di costruire in deroga agli strumenti urbanistici vigenti, per l'ampliamento in sopraelevazione dello stesso impianto, sito in Chioggia, località Valli S.S. Romea km 92+630 distinti al N.C.E.U. con il fg 18 e mappale 43;
5. l'intervento di progetto si articola nell'ampliare l'area commerciale dell'impianto produttivo;
6. la l'area di intervento ricade in zona classificata dal vigente PRG ZTO "insediamenti produttivi esistenti normati con variante ai sensi degli art. 126 e 30 della L.R. 61/1985 - scheda N. 116;
7. le previsioni di ampliamento della scheda n. 116 per gli insediamenti produttivi normati con Variante ai sensi degli art. 126 e 30 della L.R. 61/85, non consentono la sopraelevazione ma solo l'ampliamento in superficie coperta, pertanto l'intervento in oggetto risulta in deroga alle previsioni dello strumento urbanistico vigente;

**CONSIDERATO CHE** l'art. 3 della L.R. 55/2012, prevede di assoggettare: "al procedimento unico di cui all'art. 7 del D.P.R. 160/2010, previo parere del Consiglio Comunale, gli interventi che comportano ampliamenti di attività produttive in difformità dallo strumento urbanistico purché entro il limite massimo dell'80% del volume e/o della superficie netta/lorda esistente e comunque non superiore a 1.500 mq. e nel caso in cui l'ampliamento sia realizzato mediante il mutamento di destinazione d'uso di fabbricati esistenti, gli stessi devono essere situati all'interno del medesimo lotto sul quale insiste l'attività da ampliare o, comunque, costituire con questa un unico aggregato produttivo";

**VISTO** il parere favorevole, espresso dal dirigente del settore urbanistica in data 30/09/2014, dal quale si evince che l'intervento proposto di ampliamento in sopraelevazione di un fabbricato a destinazione artigianale/produttivo, non conforme alle norme comunali, possa rientrare nell'ipotesi di applicazione dell'art. 3 della L.R. n. 55/12, che prevede l'applicazione delle procedure urbanistiche semplificate di sportello unico per le attività produttive, realizzabili in deroga allo strumento urbanistico generale, previo parere del Consiglio Comunale;

**DATO ATTO** che sull'intervento si sono espressi:

1. l'AULSS nella nota prot. 2612 del 05/02/2014 con parere favorevole con prescrizioni;
2. VV FF nella nota prot. 6539 del 18/03/2014 con progetto conforme alle norme, alle regole tecniche ed ai criteri di prevenzione incendi;
3. ANAS nella nota prot. 16917 del 21/05/2014 con parere favorevole di massima;
4. MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI ufficio tecnico per l'antiquamento della laguna di Venezia con nota prot. 4099 del 10/12/2014 parere favorevole.

### **CONSIDERATO**

- 1) che con il ricorso alla procedura in deroga allo strumento urbanistico generale, previsto dall'art. 3 della L.R. n. 55/12, soddisfa l'esigenza di risolvere una situazione produttiva non adeguata alle attuali esigenze produttive;
- 2) che ai fini del rilascio del permesso di costruire in deroga diviene necessario sottoporre il progetto all'approvazione del Consiglio Comunale come stabilito dall'art. 3 della L.R.V. 55/2012
- 3) che sulla presente pratica non sussiste situazione di conflitto di interessi ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 6 bis legge. 241/1990 ed art. 7 del D.P.R. n.62/2013, né in capo al responsabile del procedimento né in capo al dirigente che sottoscrive il presente atto

### **VISTI**

- 1) gli elaborati del progetto, allegata alla presente provvedimento e costituiti da:
  - Relazione tecnica
  - Tavola n. 1: ESTRATTI: mappa catastale, C.T.R., P.R.G.;
  - Tavola n. 2 PLANIMETRIA;
  - Tavola n. 3 STATO DI FATTO: pianta piano terra;
  - Tavola n. 4 STATO DI FATTO: pianta piano primo;
  - Tavola n. 5 STATO DI FATTO: pianta piano secondo;
  - Tavola n. 6 STATO DI FATTO: pianta copertura;
  - Tavola n. 7 STATO DI FATTO: prospetti e sezioni;
  - Tavola n. 8 STATO DI PROGETTO: pianta piano terra;
  - Tavola n. 9 STATO DI PROGETTO: pianta piano primo;
  - Tavola n. 10 STATO DI PROGETTO: pianta piano secondo;
  - Tavola n. 11 STATO DI PROGETTO: pianta copertura;
  - Tavola n. 12 STATO DI PROGETTO: prospetti;
  - Tavola n. 13 STATO DI PROGETTO: sezioni;
  - Tavola n. 14 SCHEMI DI CALCOLO SUPERFICI E VOLUMI
  - Tavola n. 15 PLANIMETRIA: standard parcheggi e verde;
  - Tavola n. 16 TAVOLA COMPARATIVA
  - Tavola n. 17 L. 13/89: piante
  - Tavola n. 17.1 L. 13/89: particolari
  - Tavola n. 18 SCHEMA FOGNARIO
  - Bozza di convenzione ai sensi dell'art. 5 L.R. 55/2012 sottoscritto dal richiedente con il quale si impegna irrevocabilmente alle seguenti condizioni:
    1. utilizzare l'edificio e le relative pertinenze quale bene strumentale alla propria attività produttiva, accettando espressamente il divieto di mutamento di destinazione d'uso e di frazionare l'immobile in più unità. I testé menzionati obblighi e divieti avranno la durata di anni 2 (due)

decorrenti dalla data di rilascio del certificato di agibilità, con relativo vincolo trascritto presso la conservatoria dei registri immobiliari.

2. trascorso tale termine, si impegna altresì a non modificare il progetto edilizio assentito e l'attività produttiva indicata nella richiesta di sportello unico senza aver previamente informato l'amministrazione comunale che valuterà, in ragione dell'entità delle modifiche, la necessità di intervenire sulla deroga formatasi ai sensi dell'art. 3, L.R. 55/2012 e sulla conclusione del procedimento di cui al medesimo articolo.
3. dare notizia al comune, a mezzo di lettera raccomandata, di ogni trasferimento, allegando copia dell'appendice della polizza, entro 30 (trenta) giorni dalla formalizzazione dello stesso.
4. in caso di mancata esecuzione dei suddetti obblighi entro i termini previsti dall'atto abilitativo, i soggetti attuatori saranno tenuti al pagamento del 20% del valore della parte autorizzata determinato dall'Ufficio Tecnico comunale

**Pareri enti:**

5. AULSS prot. 2612 del 05/02/2014 parere favorevole con prescrizioni
  6. VV FF prot. 6539 del 18/03/2014 progetto conforme alle norme, alle regole tecniche ed ai criteri di prevenzione incendi
  7. ANAS prot. 16917 del 21/05/2014 parere favorevole di massima;
  8. MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI ufficio tecnico per l'antiquamento della laguna di Venezia prot. 4099 del 10/12/2014 parere favorevole;
- 
5. il D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 -Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia;
  6. il Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160 - Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive;
  7. la Legge Regionale n. 55 del 31 dicembre 2012 - Procedure urbanistiche semplificate di sportello unico per le attività produttive e disposizioni in materia urbanistica, di edilizia residenziale pubblica, di mobilità, di noleggio con conducente e di commercio itinerante;
  8. il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali"
  9. il parere favorevole del dirigente Settore Urbanistica, in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa della presente proposta di deliberazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267

**DATO ATTO** che il parere di regolarità contabile non è dovuto in quanto il presente atto non comporta né diminuzione di entrate né aumento di spese per l'Ente Comune;

Udito il dibattito, il tutto riportato integralmente nel verbale della seduta;

con voti favorevoli 14, contrari //, astenuti 4 (Boscolo Alessandro, Boscolo Bisto Mauro, Pizzo Roberto, Montanariello Jonatan), espressi mediante sistema computerizzato, su 18 Consiglieri presenti;

**DELIBERA**

**DI DARE ATTO** quanto riportato in premessa;

**DI ESPRIMERE** parere favorevole al rilascio del permesso di costruire in deroga mediante la procedura di cui all'art. 3 della L.R.V. 55/2012 per l'ampliamento in aderenza di un edificio adibito ad

attività industriale/artigianale per la lavorazione, conservazione e commercializzazione di prodotti ittici di proprietà della ditta PESCA-MAR s.a.s. di Marco Ballarin & C., sito in Chioggia, località Valli S.S. Romea, km 92+630 distinti al N.C.E.U. con il fg 18 mappale 43 e costituito da seguenti elaborati grafici allegati al presente provvedimento:

1. Relazione tecnica
2. Tavola n. 1: ESTRATTI: mappa catastale, c.t.r., p.r.g.;
3. Tavola n. 2 PLANIMETRIA;
4. Tavola n. 3 STATO DI FATTO: pianta piano terra;
5. Tavola n. 4 STATO DI FATTO: pianta piano primo;
6. Tavola n. 5 STATO DI FATTO: pianta piano secondo;
7. Tavola n. 6 STATO DI FATTO: pianta copertura;
8. Tavola n. 7 STATO DI FATTO: prospetti e sezioni;
9. Tavola n. 8 STATO DI PROGETTO: pianta piano terra;
10. Tavola n. 9 STATO DI PROGETTO: pianta piano primo;
- .
11. Tavola n. 10 STATO DI PROGETTO: pianta piano secondo;
- .
12. Tavola n. 11 STATO DI PROGETTO: pianta copertura;
- .
13. Tavola n. 12 STATO DI PROGETTO: prospetti;
- .
14. Tavola n. 13 STATO DI PROGETTO: sezioni;
- .
15. Tavola n. 14 SCHEMI DI CALCOLO SUPERFICI E VOLUMI
- .
16. Tavola n. 15 PLANIMETRIA: standard parcheggi e verde;
- .
17. Tavola n. 16 TAVOLA COMPARATIVA
- .
18. Tavola n. 17 L. 13/89: piante
- .
19. Tavola n. 17.1 L. 13/89: particolari
- .
20. Tavola n. 18 SCHEMA FOGNARIO
- .
21. Bozza di convenzione ai sensi dell'art. 5 L.R. 55/2012 sottoscritto dal richiedente con il quale si impegna irrevocabilmente alle seguenti condizioni:
  - 4) utilizzare l'edificio e le relative pertinenze quale bene strumentale alla propria attività produttiva, accettando espressamente il divieto di mutamento di destinazione d'uso e di frazionare l'immobile in più unità. I testé menzionati obblighi e divieti avranno la durata di anni 2 (due) decorrenti dalla data di rilascio del certificato di agibilità, con relativo vincolo trascritto presso la conservatoria dei registri immobiliari.
  - 5) trascorso tale termine, si impegna altresì a non modificare il progetto edilizio assentito e l'attività produttiva indicata nella richiesta di sportello unico senza aver previamente informato l'amministrazione comunale che valuterà, in ragione dell'entità delle modifiche, la necessità di intervenire sulla deroga formatasi ai sensi dell'art. 3, L.R. 55/2012 e sulla conclusione del procedimento di cui al medesimo

- articolo.
- 6) dare notizia al comune, a mezzo di lettera raccomandata, di ogni trasferimento, allegando copia dell'appendice della polizza, entro 30 (trenta) giorni dalla formalizzazione dello stesso.
  - 7) in caso di mancata esecuzione dei suddetti obblighi entro i termini previsti dall'atto abilitativo, i soggetti attuatori saranno tenuti al pagamento del 20% del valore della parte autorizzata determinato dall'Ufficio Tecnico comunale

**DI DEMANDARE** al Settore Urbanistica i successivi adempimenti procedurali come previsto dalla legislazione vigente in materia;

**DI ASSolvere** l'obbligo di pubblicazione del presente provvedimento, di cui all'art. 39 del D.lgs. n. 33/2013, nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito web dell'Ente;

**DI DARE ATTO** che la pubblicazione dell'atto all'albo on line del Comune, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D. LGS. N. 196/03 in materia di protezione dei dati personali. Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero in riferimento a dati sensibili.

Entra in aula il Consigliere Boscolo Papo Christian; è uscito il Consigliere Montanariello Jonatan; Consiglieri presenti 18;

Con successiva e separata votazione

con voti favorevoli 14, contrari 3 (Boscolo Alessandro, Boscolo Papo Christian, Boscolo Bisto Mauro), astenuti 1 (Pizzo Roberto), espressi mediante sistema computerizzato su 18 Consiglieri presenti

**DELIBERA**

di dichiarare la presente immediatamente eseguibile.

**Letto approvato e sottoscritto.**

IL Segretario  
Cavallari Maria Cristina  
FIRMATO DIGITALMENTE

IL Presidente  
Penzo Matteo  
FIRMATO DIGITALMENTE

**REFERTO DI PUBBLICAZIONE**

(art. 124, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

La presente deliberazione è pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune ai sensi dell'art. 32, della legge 18.06.2009, n. 69 e s.m.i il giorno 31/08/2015 ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.

Il Funzionario Delegato attesta che le firme digitali del presente documento sono agli atti della procedura e sono state apposte ai sensi del codice dell'amministrazione digitale.

Addì 31/08/2015

IL FUNZIONARIO DELEGATO  
FIRMATO DIGITALMENTE

- Annotazioni del Dirigente Tecnico:
- Impegno di spesa:
- Annotazione del Dirigente Ragioneria:

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

### **PREMESSO CHE**

- il D.P.R. 160/2010 detta una disciplina volta allo snellimento delle procedure relative agli impianti produttivi. In particolare gli art. 7 e 8 dello stesso disciplinano i relativi procedimenti amministrativi, a secondo che gli interventi proposti comportino o meno variazione dello strumento urbanistico;
- a livello regionale, l'applicazione della procedura dello Sportello Unico per le Attività Produttive risulta ora disciplinata dalla L.R. 31 dicembre 2012, n. 55 ("Procedure urbanistiche semplificate di sportello unico per le attività produttive e disposizioni in materia urbanistica, di edilizia residenziale pubblica, di mobilità, di noleggio con conducente e di commercio itinerante");
- la suddetta legge regionale, classifica gli interventi ammissibili in tre distinte tipologie:
  1. interventi di edilizia produttiva che non configurano variante allo strumento urbanistico generale (art. 2);
  2. interventi di edilizia produttiva realizzabili in deroga allo strumento urbanistico generale (art. 3);
  3. interventi di edilizia produttiva in variante allo strumento urbanistico generale (art. 4);
- con l'istanza presentata in data 29/11/2013 prot. 53511, la ditta Pesca-Mar s.a.s. di Marco Ballarin & C., con sede in Chioggia (Ve), località Valli S.S. Romea km 92+630, rappresentata legalmente da Ballarin Marco, in qualità di proprietaria dell'impianto produttivo di tipo industriale/artigianale dedito alla lavorazione, conservazione e commercializzazione di prodotti ittici con sede in Chioggia (Ve), località Valli S.S. Romea km 92+630, ha chiesto ai sensi dell'articolo 3 della Legge Regionale 55/2012, il rilascio di permesso di costruire in deroga agli strumenti urbanistici vigenti, per l'ampliamento in sopraelevazione dello stesso impianto, sito in Chioggia, località Valli S.S. Romea km 92+630 distinti al N.C.E.U. con il fg 18 e mappale 43;
- l'intervento di progetto si articola nell'ampliare l'area commerciale dell'impianto produttivo;
- la l'area di intervento ricade in zona classificata dal vigente PRG ZTO "insediamenti produttivi esistenti normati con variante ai sensi degli art. 126 e 30 della L.R. 61/1985 - scheda N. 116;
- le previsioni di ampliamento della scheda n. 116 per gli insediamenti produttivi normati con Variante ai sensi degli art. 126 e 30 della L.R. 61/85, non consentono la sopraelevazione ma solo l'ampliamento in superficie coperta, pertanto l'intervento in oggetto risulta in deroga alle previsioni dello strumento urbanistico vigente;

**CONSIDERATO CHE** l'art. 3 della L.R. 55/2012, prevede di assoggettare: "al procedimento unico di cui all'art. 7 del D.P.R. 160/2010, previo parere del Consiglio Comunale, gli interventi che comportano ampliamenti di attività produttive in difformità dallo strumento urbanistico purché entro il limite massimo dell'80% del volume e/o della superficie netta/lorda esistente e comunque non superiore a 1.500 mq. e nel caso in cui l'ampliamento sia realizzato mediante il mutamento di destinazione d'uso di fabbricati esistenti, gli stessi devono essere situati all'interno del medesimo lotto sul quale insiste l'attività da ampliare o, comunque, costituire con questa un unico aggregato produttivo";

**VISTO** il parere favorevole, espresso dal dirigente del settore urbanistica in data 30/09/2014, dal quale si evince che l'intervento proposto di ampliamento in sopraelevazione di un fabbricato a destinazione artigianale/produttivo, non conforme alle norme comunali, possa rientrare nell'ipotesi di applicazione dell'art. 3 della L.R. n. 55/12, che prevede l'applicazione delle procedure urbanistiche semplificate di sportello unico per le attività produttive, realizzabili in deroga allo strumento urbanistico generale, previo parere del Consiglio Comunale;

**DATO ATTO** che sull'intervento si sono espressi:

- l'AULSS nella nota prot. 2612 del 05/02/2014 con parere favorevole con prescrizioni;
- VV FF nella nota prot. 6539 del 18/03/2014 con progetto conforme alle norme, alle regole tecniche ed ai criteri di prevenzione incendi;
- ANAS nella nota prot. 16917 del 21/05/2014 con parere favorevole di massima;
- MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI ufficio tecnico per l'inquinamento della laguna di Venezia con nota prot. 4099 del 10/12/2014 parere favorevole.

## CONSIDERATO

- che con il ricorso alla procedura in deroga allo strumento urbanistico generale, previsto dall'art. 3 della L.R. n. 55/12, soddisfa l'esigenza di risolvere una situazione produttiva non adeguata alle attuali esigenze produttive;
- che ai fini del rilascio del permesso di costruire in deroga diviene necessario sottoporre il progetto all'approvazione del Consiglio Comunale come stabilito dall'art. 3 della L.R.V. 55/2012
- che sulla presente pratica non sussiste situazione di conflitto di interessi ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 6 bis legge. 241/1990 ed art. 7 del D.P.R. n.62/2013, né in capo al responsabile del procedimento né in capo al dirigente che sottoscrive il presente atto

## VISTI

- gli elaborati del progetto, allegata alla presente provvedimento e costituiti da:
  1. Relazione tecnica
  2. Tavola n. 1: ESTRATTI: mappa catastale, C.T.R., P.R.G.;
  3. Tavola n. 2 PLANIMETRIA;
  4. Tavola n. 3 STATO DI FATTO: pianta piano terra;
  5. Tavola n. 4 STATO DI FATTO: pianta piano primo;
  6. Tavola n. 5 STATO DI FATTO: pianta piano secondo;
  7. Tavola n. 6 STATO DI FATTO: pianta copertura;
  8. Tavola n. 7 STATO DI FATTO: prospetti e sezioni;
  9. Tavola n. 8 STATO DI PROGETTO: pianta piano terra;
  10. Tavola n. 9 STATO DI PROGETTO: pianta piano primo;
  - .
  11. Tavola n. 10 STATO DI PROGETTO: pianta piano secondo;
  - .
  12. Tavola n. 11 STATO DI PROGETTO: pianta copertura;
  - .
  13. Tavola n. 12 STATO DI PROGETTO: prospetti;
  - .
  14. Tavola n. 13 STATO DI PROGETTO: sezioni;
  - .
  15. Tavola n. 14 SCHEMI DI CALCOLO SUPERFICI E VOLUMI
  - .
  16. Tavola n. 15 PLANIMETRIA: standard parcheggi e verde;
  - .
  17. Tavola n. 16 TAVOLA COMPARATIVA
  - .
  18. Tavola n. 17 L. 13/89: piante
  - .
  19. Tavola n. 17.1 L. 13/89: particolari
  - .
  20. Tavola n. 18 SCHEMA FOGNARIO
  - .
  21. Bozza di convenzione ai sensi dell'art. 5 L.R. 55/2012 sottoscritto dal richiedente con il quale si impegna irrevocabilmente alle seguenti condizioni:
  - .

- 2) utilizzare l'edificio e le relative pertinenze quale bene strumentale alla propria attività produttiva, accettando espressamente il divieto di mutamento di destinazione d'uso e di frazionare l'immobile in più unità. I testé menzionati obblighi e divieti avranno la durata di anni 2 (due) decorrenti dalla data di rilascio del certificato di agibilità, con relativo vincolo trascritto presso la conservatoria dei registri immobiliari.
- 3) trascorso tale termine, si impegna altresì a non modificare il progetto edilizio assentito e l'attività produttiva indicata nella richiesta di sportello unico senza aver previamente informato l'amministrazione comunale che valuterà, in ragione dell'entità delle modifiche, la necessità di intervenire sulla deroga formatasi ai sensi dell'art. 3, L.R. 55/2012 e sulla conclusione del procedimento di cui al medesimo articolo.
- 4) dare notizia al comune, a mezzo di lettera raccomandata, di ogni trasferimento, allegando copia dell'appendice della polizza, entro 30 (trenta) giorni dalla formalizzazione dello stesso.
- 5) in caso di mancata esecuzione dei suddetti obblighi entro i termini previsti dall'atto abilitativo, i soggetti attuatori saranno tenuti al pagamento del 20% del valore della parte autorizzata determinato dall'Ufficio Tecnico comunale

**Pareri enti:**

9. AULSS prot. 2612 del 05/02/2014 parere favorevole con prescrizioni
  10. VV FF prot. 6539 del 18/03/2014 progetto conforme alle norme, alle regole tecniche ed ai criteri di prevenzione incendi
  11. ANAS prot. 16917 del 21/05/2014 parere favorevole di massima;
  12. MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI ufficio tecnico per l'antiquamento della laguna di Venezia prot. 4099 del 10/12/2014 parere favorevole;
- il D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 -Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia;
  - il Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160 - Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive;
  - la Legge Regionale n. 55 del 31 dicembre 2012 - Procedure urbanistiche semplificate di sportello unico per le attività produttive e disposizioni in materia urbanistica, di edilizia residenziale pubblica, di mobilità, di noleggio con conducente e di commercio itinerante;
  - il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali"
  - il parere favorevole del dirigente Settore Urbanistica, in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa della presente proposta di deliberazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267

**DATO ATTO** che il parere di regolarità contabile non è dovuto in quanto il presente atto non comporta né diminuzione di entrate né aumento di spese per l'Ente Comune;

**DELIBERA**

**DI DARE ATTO** quanto riportato in premessa;

**DI ESPRIMERE** parere favorevole al rilascio del permesso di costruire in deroga mediante la procedura di cui all'art. 3 della L.R.V. 55/2012 per l'ampliamento in aderenza di un edificio adibito ad attività industriale/artigianale per la lavorazione, conservazione e commercializzazione di prodotti ittici di proprietà della ditta PESCA-MAR s.a.s. di Marco Ballarin & C., sito in Chioggia, località Valli S.S. Romea, km 92+630 distinti al N.C.E.U. con il fg 18 mappale 43 e costituito da seguenti elaborati grafici allegati al presente provvedimento:

22 Relazione tecnica

23 Tavola n. 1:           ESTRATTI: mappa catastale, c.t.r., p.r.g.;

- |    |  |  |
|----|--|--|
| 24 | Tavola n. 2  | PLANIMETRIA;                             |
| .  |  |  |
| 25 | Tavola n. 3  | STATO DI FATTO: pianta piano terra;      |
| .  |  |  |
| 26 | Tavola n. 4  | STATO DI FATTO: pianta piano primo;      |
| .  |  |  |
| 27 | Tavola n. 5  | STATO DI FATTO: pianta piano secondo;    |
| .  |  |  |
| 28 | Tavola n. 6  | STATO DI FATTO: pianta copertura;        |
| .  |  |  |
| 29 | Tavola n. 7  | STATO DI FATTO: prospetti e sezioni;     |
| .  |  |  |
| 30 | Tavola n. 8  | STATO DI PROGETTO: pianta piano terra;   |
| .  |  |  |
| 31 | Tavola n. 9  | STATO DI PROGETTO: pianta piano primo;   |
| .  |  |  |
| 32 | Tavola n. 10   | STATO DI PROGETTO: pianta piano secondo; |
| .  |  |  |
| 33 | Tavola n. 11   | STATO DI PROGETTO: pianta copertura;     |
| .  |  |  |
| 34 | Tavola n. 12   | STATO DI PROGETTO: prospetti;            |
| .  |  |  |
| 35 | Tavola n. 13   | STATO DI PROGETTO: sezioni;              |
| .  |  |  |
| 36 | Tavola n. 14   | SCHEMI DI CALCOLO SUPERFICI E VOLUMI     |
| .  |  |  |
| 37 | Tavola n. 15   | PLANIMETRIA: standard parcheggi e verde; |
| .  |  |  |
| 38 | Tavola n. 16   | TAVOLA COMPARATIVA                       |
| .  |  |  |
| 39 | Tavola n. 17   | L. 13/89: piante                         |
| .  |  |  |
| 40 | Tavola n. 17.1   | L. 13/89: particolari                    |
| .  |  |  |
| 41 | Tavola n. 18   | SCHEMA FOGNARIO                          |
| .  |  |  |
| 42 | Bozza di convenzione ai sensi dell'art. 5 L.R. 55/2012 sottoscritto dal richiedente con il quale si impegna irrevocabilmente alle seguenti condizioni:   |  |
| .  |  |  |
|    | 8) utilizzare l'edificio e le relative pertinenze quale bene strumentale alla propria attività produttiva, accettando espressamente il divieto di mutamento di destinazione d'uso e di frazionare l'immobile in più unità. I testé menzionati obblighi e divieti avranno la durata di anni 2 (due) decorrenti dalla data di rilascio del certificato di agibilità, con relativo vincolo trascritto presso la conservatoria dei registri immobiliari. |  |
|    | 9) trascorso tale termine, si impegna altresì a non modificare il progetto edilizio assentito e l'attività produttiva indicata nella richiesta di sportello unico senza aver previamente informato l'amministrazione comunale che valuterà, in ragione dell'entità delle modifiche, la necessità di intervenire sulla deroga formatasi ai sensi dell'art. 3, L.R. 55/2012 e sulla conclusione del procedimento di cui al medesimo articolo.          |  |
|    | 10) dare notizia al comune, a mezzo di lettera raccomandata, di ogni trasferimento, allegando copia dell'appendice della polizza, entro 30 (trenta) giorni dalla formalizzazione dello stesso.   |  |

11) in caso di mancata esecuzione dei suddetti obblighi entro i termini previsti dall'atto abilitativo, i soggetti attuatori saranno tenuti al pagamento del 20% del valore della parte autorizzata determinato dall'Ufficio Tecnico comunale

**DI DEMANDARE** al Settore Urbanistica i successivi adempimenti procedurali come previsto dalla legislazione vigente in materia;

**DI ASSolvere** l'obbligo di pubblicazione del presente provvedimento, di cui all'art. 39 del D.lgs. n. 33/2013, nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito web dell'Ente;

**DI DARE ATTO** che la pubblicazione dell'atto all'albo on line del Comune, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D. LGS. N. 196/03 in materia di protezione dei dati personali. Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero in riferimento a dati sensibili.

Con successiva e separata votazione;

il Consiglio Comunale ,

**DELIBERA**

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile

**PARERE DI REGOLARITA' TECNICA**

Si esprime parere FAVOREVOLE ai sensi dell'art.49 del D. Lgs.18.08.2000, n.267.

09/07/2015

Il Dirigente Settore Urbanistica  
(Mohammad Talieh Noori)  
FIRMATO DIGITALMENTE